

Una nota
alla Presidenza del Consiglio
in pieno dissenso sulla legge
approvata dalla Regione Lazio

“ILLEGITTIMA E INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SULLA MEDIAZIONE FAMILIARE”

In otto articoli la legge, approvata lo scorso 10 dicembre dal Consiglio Regionale del Lazio, la prima regione in Italia, istituisce l'elenco regionale dei mediatori familiari e la figura del coordinatore per la mediazione familiare.

La Legge mostra un profilo di illegittimità poiché istituisce una nuova figura professionale. Le regioni infatti (sent. 353/03) non possono, **né in via diretta né in via indiretta**, creare e disciplinare nuove figure professionali (a meno che non sia la legge statale a prevederlo). Numerose sono le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di varie leggi regionali in tema di professioni. Uno dei presupposti logico-giuridici di fondo riguarda il principio per cui “La legislazione generale delle professioni, soggetta a riparto concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), per come emerge dall'ordinamento nazionale positivo, è ispirata al principio fondamentale secondo cui **l'individuazione delle figure professionali** (“funzione individuatrice”), con i relativi **profili e ordinamenti didattici**, è **riservata allo Stato** (sent. cost. 355/05)”.

In materia di mediazione familiare esiste tuttavia un vuoto legislativo, reso ancora più evidente dalla Legge 54/2006,

“Disposizione in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”.

La legge ha introdotto modifiche al codice civile e all'art. 155, prevedendo che “... il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di **esperti, tentino una mediazione** per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

Il legislatore però, nel modificare la norma non ha individuato i requisiti specifici del cosiddetto “esperto di mediazione”. Questo vuoto normativo - immediatamente rilevato dal nostro Ordine e dal CNOP - sta generando iniziative legislative illegittime e sconcertanti come nel caso della Regione Lazio. Appare comunque irrinunciabile che il professionista chiamato a svolgere questo ruolo sia iscritto ad un Ordine professionale e di conseguenza sottoposto alle norme deontologiche della propria professione e al controllo del suo ordine di appartenenza.

L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha pertanto inviato una nota alla Presidenza del Consiglio esprimendo il pieno dissenso sulla Legge in oggetto.

LA NOTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Spett.le Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi - P.zza Colonna, 370
00187 Roma
alla c.a. On. Silvio Berlusconi
e p.c. Ministro per i Rapporti
con le Regioni
On. Raffaele Fitto

Oggetto: Osservazioni sulla Legge regionale n. 26 del 24 dicembre 2008 avente ad oggetto “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”.

Egregio Presidente del Consiglio,
con la presente sono ad esprimerLe,
in qualità di Presidente dell'Ordine de-

gli Psicologi del Lazio, alcune considerazioni sulla Legge della Regione Lazio n. 26 del 24 dicembre 2008 “*Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare*”, modificata con Legge della Regione Lazio n. 27 del 24 dicembre 2008, entrambe pubblicate in data 27 dicembre 2008 - Supplemento ordinario n. 166 al Bollettino Ufficiale n. 48.

La legge regionale n. 26/2008 mira a promuovere il ricorso alla mediazione familiare, quale strumento che permetta alle parti di trovare le basi per un accordo reciproco e duraturo, rivolgendosi per lo svolgimento di tutte le attività professionali, individuate dalla medesima legge, ai soggetti iscritti nell'apposito elenco. Negli 8 articoli il Consiglio regionale ha infatti provveduto

ad indicare definizioni e obiettivi, a disciplinare la figura del coordinatore per la mediazione familiare e gli obiettivi del centro di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari, nonché ad istituire **l'elenco regionale dei mediatori familiari** e la relativa formazione. Specificatamente, l'art. 6 prevede l'istituzione, presso l'assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, di un apposito elenco regionale “*al quale possono iscriversi coloro che sono in possesso di laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche nonché di idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento, di durata biennale, di mediatore familiare oppure di specializzazione professionale conseguita a seguito della partecipazione ad un corso,*

riconosciuto dalla Regione Lazio, della durata minima di cinquecento ore ... (omissis)... coloro che, in possesso della laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto per almeno due anni, nel quinquennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge, attività di mediazione familiare da comprovare sulla base di idonea documentazione". In proposito, mi trovo costretta ad evidenziare come la suindicata legge regionale si presenti costituzionalmente illegittima per violazione del Titolo V, art. 117 Cost., nonché gravemente lesiva degli interessi degli Ordini professionali coinvolti.

Com'è noto, la legislazione generale delle professioni è soggetta a un riparto concorrente Stato-Regioni (art. 117, comma terzo, Cost.), in quanto ispirata al principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato. In tale ambito, le Regioni non possono, né in via diretta né in via indiretta, creare e disciplinare nuove figure professionali, tranne che non sia la legge statale a prevederlo. A conferma di quanto suesposto, esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale, in base al quale devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, nonché l'istituzione di nuovi albi. Nella medesima direzione si è posto anche il D. Lgs. n. 30 del 2 febbraio 2006 "Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sen-

si dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131", il quale prevede, da un lato, che la potestà legislativa regionale sia esercitata sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1, comma III) e, dall'altro, che la legge statale definisca i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato (art. 4, comma II). Considerato che l'istituzione di un elenco e la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, appare evidente come, nel caso di specie, la Regione Lazio abbia svolto tale *funzione individuatrice*, ponendo dei limiti non previsti dallo Stato all'esercizio professionale, e, pertanto, la connessa legge regionale sia affetta da incostituzionalità.

Inoltre, desidero soffermarmi su un notevole limite sostanziale della legge regionale in oggetto che contrasta con lo stesso carattere di multidisciplinarietà, insito nell'attività di mediazione familiare. Nell'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di mediazione familiare, la norma regionale pone sul medesimo piano di valutazione le competenze professionali acquisite nelle discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche, auspicando che ogni singola figura professionale possieda le capacità formative, adeguate e complete, per svolgere le attività richieste.

Tuttavia, la mediazione familiare è un percorso complesso in cui i genitori sono aiutati da un terzo imparziale a gestire le difficoltà emotive ed organizzative peculiari della frattura del le-

game coniugale. Considerato che la coppia, attraverso la mediazione familiare, ha la possibilità di negoziare svariate questioni relative alla propria separazione, attinenti sia agli aspetti relazionali sia a quelli economici, sarebbe opportuno individuare una *funzione di mediazione familiare* da attribuire a più professionisti, esperti nei diversi settori toccati dalla separazione. Ritenere che un'unica figura professionale possa presentare i requisiti tecnico-formativi necessari allo svolgimento delle attività richieste, potrebbe rivelarsi deleterio per le stesse parti coinvolte. Lo psicologo, l'assistente sociale e l'avvocato hanno un ruolo tra loro autonomo e complementare, in rapporto alle rispettive capacità professionali. Le competenze dello psicologo, esplicate all'interno della mediazione familiare, non possono e non devono essere sostituite da altre figure professionali. Ovviamente un simile discorso deve essere esteso anche agli altri professionisti menzionati dalla legge regionale. Difatti, non è possibile immaginare un'unica figura professionale che agisca in via sostitutiva o alternativa alle altre competenze richieste, poiché la mediazione familiare è un intervento che raggiunge i migliori risultati quando è il frutto di rapporti di collaborazione e di sinergia tra le diverse competenze nel rispetto delle autonomie e specificità.

Ringraziandola per l'attenzione che vorrà dedicare alle osservazioni suesposte, con la speranza che possano rivelarsi utili, Le invio i miei più cordiali saluti.

Dott.ssa **Marialori Zaccaria**
Presidente dell'Ordine
degli Psicologi del Lazio